



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI**

Regolamento comunale per la gestione e l'uso delle aree di parcheggio pubblico

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2004

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Orario

Art. 3 – Divieti

Art. 4 – Obblighi degli utenti

Art. 5 – Danni

Art. 6 – Esenzioni

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Obblighi dell'Ente

Art. 9 – Vigilanza

Art.10 – Tariffe

Art.11 – Modalità di pagamento

Art.12 – Passi carrabili

Art.13 – Mestieri girovaghi ed artistici

Art.14 – Stands per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie ecc.

Art.15 – Occupazioni di suolo pubblico

Art.16 – Controversie

Art.17 – Accettazione

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione dell'attività dei parcheggi pubblici all'aperto non custoditi che sarà svolta secondo le norme che seguono alle quali gli utenti dovranno attenersi.

Art. 2. Orario

L'utilizzo del parcheggio è ad orario.

Per "orario" si intende il tempo che può essere usufruito esclusivamente nell'ambito del periodo di apertura di ciascun giorno.

Gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio può essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente.

Art. 3. Divieti

Agli utenti è vietato:

- a. sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- b. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- c. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
- d. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
- e. usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- f. sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
- g. effettuare la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
- h. scaricare all'interno dell'area adibita a parcheggio acqua, olio ed ogni altro materiale che possa sporcare, danneggiare e/o impedire manovre alle vetture degli utenti;
- i. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.

Art. 4. Obblighi degli utenti

Inoltre gli utenti sono tenuti a:

- a. seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e procedere a passo d'uomo;
- b. parcheggiare il mezzo nei posti liberi;

L'Ente, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, è autorizzato ad asportare l'autovettura ed a collocarla altrove all'aperto, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto elevando opportuno verbale.

Il posteggio della vettura sarà effettuato direttamente dall'utente. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata alle forze di Polizia locale e non potranno rimuovere le autovetture coinvolte prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte salvi diversi accordi tra le parti (es. bonaria soluzione della controversia) e non dovranno intralciare il normale flusso in entrata ed in uscita dal parcheggio.

Art. 5. Danni

In caso di danno dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità sia civile che penale a carico dell'Ente gestore del parcheggio.

L'Ente non risponde del furto dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

Art. 6 – Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- a. i veicoli dei portatori di handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi)
- b. il soggetto portatore di handicap ai sensi della L.104/92 residente nella via o piazza in cui è sito il parcheggio per la persona che deve portargli assistenza munito di contrassegno rilasciato dal Comune;
- c. Forze dell'ordine in servizio;
- d. Vigili del fuoco in servizio
- e. mezzi di soccorso in servizio;
- f. i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni in servizio;
- g. medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale con contrassegno;
- h. enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, SERVIZIO IDRICO) in attività. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- i. Forze armate;
- j. Veicoli di consolati in possesso di contrassegno,
- k. I mezzi di lavoro delle attività commerciali ed artigianali ubicate nelle vie o piazze adibite a parcheggio, per il periodo scarico e carico merce.

Il contrassegno si ottiene presentando apposita domanda presso gli Uffici del Comando VV.UU., che esperiti gli accertamenti del caso, provvederanno al rilascio o al diniego, entro tre giorni dalla richiesta.

Il contrassegno dovrà essere applicato dal richiedente sul cruscotto della propria autovettura.

La mancata esposizione del citato contrassegno comporta il pagamento della tariffa stabilita.

Art. 7. Sanzioni

Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, oppure qualora sia stato effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il

personale addetto dell'Ente, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art.17 della l.127/97, provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.

L'Ente, in ogni caso, potrà effettuare il recupero del credito dovuto per il mancato o insufficiente pagamento della tariffa stabilita o applicare penali, nelle modalità previste dalla legge.

Qualsiasi sia il tipo di utilizzo del servizio, l'Ente gestore del parcheggio, decorsi giorni uno senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzata ad asportarla e collocarla presso deposito giudiziario, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

Le relative spese sono a carico del contravventore.

L'utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt.7 e 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.

Art. 8. Obblighi dell'Ente

L'Ente gestore del parcheggio è tenuto, nell'attività qui disciplinata a mantenere a propria cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna al parcheggio, nonché gli impianti tutti compresi dispositivi di sicurezza, di segnaletica e di controllo ed a curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

Art. 9. Vigilanza

L'Amministrazione comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

Le autovetture, per accedere al posteggio, dovranno essere munite di schede gratta e sosta.

In caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte del Comune le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art.10. Tariffe

Le tariffe orarie di pagamento sono stabilite con provvedimento da parte della Giunta Comunale in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Aree Urbane.

Art.11. Modalità di pagamento

La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo in base alla durata degli stazionamento.

Il pagamento della sosta, come da tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale, deve avvenire anticipatamente con la seguente modalità:

- tramite biglietto a cancellatura di velo prestampato (“gratta e sosta”)

I gratta e sosta dovranno essere esposti in maniera ben visibile sul cruscotto all'interno dell'auto.

I biglietti sono reperibili presso tutti i negozi adiacenti alle zone posteggio, che hanno dato la propria disponibilità alla distribuzione, ai quali sarà corrisposto un aggio stabilito dalla G.C. in base alla comparazione dei costi e ricavi dell'attività.

I biglietti, inoltre, dovranno, a cura e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, essere disponibili in loco per le aree di parcheggio o non vi siano attività commerciali nelle immediate vicinanze.

Art.12 – Passi carrabili

All'interno dell'area adibita a parcheggio è consentita l'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile che è disciplinata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (artt.22-23-24-25-26-27 D.gs.30.04.1992 n.285) e del suo regolamento di esecuzione (D.P.R.16.12.1922 n.495) e s.m. nonché dalle altre norme regolamentari vigenti nel territorio del Comune.

Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi carrabili è riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione viene riservata, vietandone la sosta con veicoli o cose mobili, al proprietario frontista se richiede l'apposizione di apposito segnale di sosta vietata; in tal caso è quindi tenuto a versare il canone previsto dalle leggi e dal Regolamento comunale quale ristoro per il sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art.13. Mestieri girovaghi ed artistici.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, giostre etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici adibiti a parcheggio. Dette attività sono consentite previa autorizzazione concessa, con pagamento della relativa COSAP, da parte del Comando VV.UU. e per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici).

Art.14. Stands per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, ecc.

Sono consentiti, previa autorizzazione del Comando VV.UU. le occupazioni realizzate da associazioni ed enti legalmente riconosciuti e non lucrativi mediante banchetto per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a giorni 15 (quindici). La richiesta va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione e deve comunque riguardare solo periodi continuativi, purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tariffa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio di Polizia municipale secondo il regolamento di occupazione di suolo pubblico. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendessero necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art.15. Occupazioni di suolo pubblico.

Nelle aree libere adiacenti e/o insistenti nei parcheggi sono consentite le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico anche a carattere permanente.

Tali autorizzazioni sono rilasciate dall'UTC per gli aspetti urbanistici, su parere del Comando VV.UU. e se comportano anche autorizzazioni commerciali (per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 e per le attività commerciali di cui alla legge 112/1991) le stesse vengono rilasciate dall'ufficio commercio e annona del Comune, tenendo conto degli aspetti del decoro urbano, della viabilità comunale e quando la sua presenza non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

Le autorizzazioni citate sono revocabili da parte del Responsabile Polizia urbana del Comune quando le medesime abbiano subito modificazioni rispetto all'area di occupazione assentita dal Comune.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal regolamento di polizia urbana del Comune.

Art.16. Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art.7, tra il Comune e gli utenti del parcheggio, sarà risolta da un Collegio arbitrale che deciderà in maniera rituale, secondo le previsioni del c.p.c.

Il Collegio arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da Presidente, indicato dai primi due arbitri.

In caso di disaccordo il Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Nola su richiesta di una delle parti.

Art.17. Accettazione

Con l'entrata del veicolo in parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà disponibile presso il Comando VV.UU. del Comune gestore.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori

Il presente regolamento:

- è stato approvato con atto consiliare n. 03 del 19/02/2004;
- è stato affisso all'Albo pretorio del Comune per 15 consecutivi dal 25/02/2004 al 11/03/2004 ;
- è entrato in vigore il 12/03/2004.

Il Responsabile area tecnica
f.to Ing. Andrea Ciccarelli